

TI_GERICHTE 14.2020.43 vom 27. Mai 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.43

FR: TI_GERICHTE 14.2020.43 du 27 mai 2020

IT: TI_GERICHTE 14.2020.43 del 27 maggio 2020

Regeste

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Decisione insufficientemente motivata. Pagamento delle pretese dell'istante

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti. La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole . La sospensione dei pagamenti non dev'essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

E. 3

A mo' di motivazione della decisione impugnata, il Pretore si è limitato a rinviare alla "documentazione prodotta" e a richiamare gli art. 169, 190 e 194 LEF.

E. 4

Ricordato che l'istante ha chiesto il fallimento sulla scorta dell'art. 190 cpv. 1 n. 2, facendo valere che la convenuta non ha pagato premi per fr. 9'749.20 né altri "crediti di diritto pubblico" , la RE 1 contesta di aver sospeso i suoi pagamenti, tanto che ha pagato i crediti dell'istante il 10 marzo 2020, e si duole del fatto che la decisione impugnata non è motivata, sicché non le permette di capire su quali basi il primo giudice si è fondato per ritenere ch'essa aveva sospeso i pagamenti . Evidenzia inoltre di aver estinto altre esecuzioni per quasi fr. 22'000.– complessivi, come risulta dall'estratto del registro delle esecuzioni accluso al reclamo e di aver effettuato il 23 marzo 2019 dodici altri versamenti sul conto dell'Ufficio d'esecuzione per complessivi fr. 1'448.35. La reclamante allega infine di aver concluso recentemente con la _____ SA di _____ un contratto di agenzia di

commercio indipendente a termine, che a suo dire le porterà ulteriori utili.

E. 5

Si deve convenire con la reclamante che la sentenza impugnata è insufficientemente motivata. Le esigenze di motivazione di una decisione di fallimento senza preventiva esecuzione sono infatti più elevate di quelle per una causa di fallimento ordinario, poiché nel primo caso la pronuncia del fallimento non dipende dalla presentazione di una comminatoria di fallimento valida e dall'esame di eventuali motivi di reiezione o di differimento (art. 172-173 a LEF), bensì da circostanze come la verosimiglianza del credito dell'istante o la (pretesa) sospensione dei pagamenti (nel caso previsto all'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF) per le quali il giudice del fallimento dispone di un certo potere d'apprezzamento (sentenze della CEF 14.2018.114 del 9 maggio 2019, consid. 2.1, e 14.2019.193 del 2 gennaio 2020 consid. 3.1). Insufficientemente motivata, nel senso che non permette alla Camera di esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (cfr. DTF 143 III 70 consid. 5.2), la decisione impugnata va di conseguenza annullata.

E. 6

Per economia di procedura, si può d'altronde rinunciare a rinviare la causa al primo giudice perché emetta una nuova decisione motivata, siccome nel frattempo la reclamante ha pagato le pretese fatte valere dall'istante, sicché il Pretore potrebbe solo respingere l'istanza. In effetti, sebbene l'art. 194 cpv. 1 LEF non rinvii all'art. 172 n. 3 LEF, l'azione dev'essere nondimeno respinta in caso d'estinzione delle pretese dell'istante prima della dichiarazione di fallimento, poiché manca allora un presupposto materiale per la sua pronuncia, ovvero la (verosimile) qualità di "creditore" dell'istante giusta l'art. 190 LEF (si vedano la già citata sentenza della CEF 14.2019.202, consid. 2.1/a, e i riferimenti citati). Ora, visto che il fallimento dev'essere annullato (sopra consid. 5), il pagamento di fr. 11'330.– effettuato l'11 marzo 2020 a favore dell'istante (doc. D accluso al reclamo) deve considerarsi anteriore alla (ormai annullata) pronuncia del fallimento. Ne segue che il fallimento della RE 1 va annullato senza necessità di verificarne la (verosimile) solvibilità, presupposto di cui la legge (o meglio l'art. 174 cpv. 2 LEF) esige l'adempimento solo nei casi in cui l'estinzione del credito dell'istante è posteriore alla dichiarazione del fallimento.

E. 7

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – trattandosi dei premi definitivi del 2017 e del 2018 oltre a quelli provvisori del primo trimestre del 2019 – ha reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia:

I. Il reclamo è accolto e di conseguenza: 1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 9 marzo 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante. III. Notificazione a: – ; – ; – Ufficio d'esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d
LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100
cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.